



Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Sezione CIVILE – area commerciale

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE EX ART. 70 C.C.I.I.

Nel proc. **N. 23 2024 PU**

IL GD

-visto il ricorso ex art. 767 c.c.i.i. depositato nell'interesse di DE LUCIA Emanuele (nato a Trani BT il 17.11.1955, cod. fisc. DLCMNL55S17L328X) e DE LUCIA Antonio (nato Trani BT il 10.11.1981, cod. fisc. DLCNTN81S10L328G), elettivamente domiciliati in VIA ROSSINI N. 28 CORATO, rappresentato e difeso dall'avv. IDA ROSARIA STRIPPOLI ;

-esaminati gli atti;

- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 7°, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i.;

- rilevato che sono state proposte osservazioni da Altea spv;

- considerato che parte ricorrente:

a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;

c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;



- considerato che il creditore Altea lamenta, in sintesi, oltre alla misura della falcidia attuata dal piano rispetto al credito maturato (circa il 38% del credito comprensivo degli interessi di mora), l'eccessiva durata del piano (più di dieci anni rispetto alle tempistiche di una procedura liquidatoria), nonché la sospensione di fatto del corso degli interessi moratori per l'intera durata del piano che arrecherebbe un ulteriore pregiudizio alla pretesa creditoria;
- rilevato che il gestore OCC, nella propria relazione finale, ribadisce che il valore di stima degli immobili ipotecati (secondo una relazione non contestata) è destinato ad essere ribassato del 25% per almeno due tentativi di vendita, secondo le usuali valutazioni prognostiche, sicché il possibile valore di realizzo a seguito di una liquidazione coattiva si attesterebbe in realtà ad € 70.000,00 circa, al lordo di tutte le spese necessarie per la procedura di liquidazione;
- considerato, quanto all'elemento temporale, che il piano di ammortamento originario prevedeva il pagamento dell'ultima rata entro il 30.07.2037, mentre il piano oggi proposto consentirebbe l'estinzione della debitoria in epoca anteriore a tale scadenza;
- ritenuto che seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovraindebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie; in particolare, è condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire la interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale);
- rilevato che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore;
- vista l'istanza di revoca dei prelievi dallo stipendio derivanti da cessione volontaria;

P.Q.M.

Omologa il piano;

dispone la revoca delle cessioni del quinto derivanti da contratto di finanziamento Findomestic 309328;

dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del tribunale;



dichiara chiusa la procedura;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani 07/05/2024

Il GD
dott. Rana Giuseppe

